

# **Ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)**

del 1° novembre 2000

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 11, 12 e 21 della legge del 18 giugno 1993<sup>1</sup> sul trasporto viaggiatori (LTV);

in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>2</sup> fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia<sup>3</sup>,

*ordina:*

## **Sezione 1: Campo d'applicazione**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada e il rilascio dell'attestato di capacità professionale quale direttore di un'impresa di trasporti su strada.

<sup>2</sup> Essa si applica alle imprese con sede in Svizzera, che:

- a. sono iscritte nel registro di commercio; o
- b. in quanto imprese individuali, non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o
- c. in quanto enti di diritto pubblico gestiscono un'azienda di trasporti.

<sup>3</sup> Per effettuare i trasporti conformemente all'Allegato 4 dell'Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso.

### **RS 744.103**

<sup>1</sup> RS 744.10

<sup>2</sup> RS ...; RU ... (FF 1999 5919)

<sup>3</sup> Nell'Allegato I sezione 1 dell'Accordo si rinvia alla Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, p. 1) modificata da ultimo dalla Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, p. 17).

## Sezione 2: Autorizzazione

### Art. 2 Prova dell'onorabilità (art. 10 LTV)

Per provare l'onorabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del richiedente o di una persona di cui all'articolo 9 capoverso 2 LTV. Questo estratto non deve essere più vecchio di tre mesi.

### Art. 3 Prova della capacità finanziaria (art. 11 LTV)

<sup>1</sup> La prova della capacità finanziaria avviene sulla base degli ultimi conti annuali, che comprendono il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare:

- a. il bilancio d'apertura;
- b. un piano d'esercizio;
- c. attestazioni concernenti i crediti d'esercizio accordati all'impresa;
- d. un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell'impresa, in particolare con i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della proprietà.

<sup>3</sup> I conti annuali o, all'occorrenza, il bilancio d'apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori, qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali.

<sup>4</sup> Il capitale proprio deve ammontare almeno a 14 400 franchi per il primo veicolo e a 8000 franchi per tutti gli altri veicoli.

### Art. 4 Prova della capacità professionale (art. 12 LTV)

<sup>1</sup> Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui all'articolo 9 capoverso 2 LTV deve presentare uno dei seguenti documenti:

- a. un certificato di capacità secondo la sezione 3 della presente ordinanza;
- b. un certificato di capacità rilasciato da un altro Stato conformemente alle corrispondenti direttive<sup>5</sup> della Comunità europea;
- c. un certificato federale di capacità di «agente di trasporto su strada con certificato federale di capacità»;
- d. un diploma federale di «responsabile di trasporto su strada diplomato».

<sup>2</sup> Se il certificato di capacità è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l'accesso dell'impresa è limitato al settore in questione.

<sup>4</sup> RS 220

<sup>5</sup> In particolare le direttive menzionate nella nota 3.

### Sezione 3: Ottenimento del certificato di capacità

#### Art. 5 Svolgimento dell'esame

<sup>1</sup> Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale:

- a. Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG);
- b. Unione dei trasporti pubblici (UTP);
- c. Les Routiers Suisses.

<sup>2</sup> Queste associazioni elaborano un regolamento d'esame, il cui programma corrisponde alla direttiva 96/26/CE<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Il regolamento d'esame definisce anche l'esame semplificato e le condizioni d'ammissione a questo esame conformemente alla direttiva della Comunità europea menzionata nel capoverso 2.

<sup>4</sup> Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento, che dev'essere approvato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

<sup>5</sup> L'UFT deve approvare il regolamento d'esame.

#### Art. 6 Rilascio del certificato di capacità

<sup>1</sup> Gli organizzatori degli esami comunicano all'UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l'esame.

<sup>2</sup> L'UFT allestisce i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni.

<sup>3</sup> Esso ritira i certificati di capacità che sono stati ottenuti in modo illecito.

<sup>4</sup> L'UFT tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità.

### Sezione 4: Disposizioni finali

#### Art. 7 Informazione delle autorità estere

Se un'impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori e di merci, l'UFT ne informa l'autorità competente all'estero se l'infrazione può comportare il ritiro dell'autorizzazione.

#### Art. 8 Disposizione transitoria

Per la loro domanda di accesso alle professioni di trasportatore su strada, le imprese di trasporto che hanno effettuato trasporti internazionali di persone o di merci prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza non sono tenuti fino al 31 dicembre 2001 a fornire la prova della loro capacità professionale. Detta prova dev'essere presentata entro il 31 dicembre 2003.

<sup>6</sup> Cfr. nota 3.

**Art. 9**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° novembre 2000      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2165